

STATUTO SOCIALE DELLA SPOLETO CREDITO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA

ART. 1

[I] La denominazione della Società è la seguente: "Spoleto - Credito e Servizi - Soc. Coop. "

ART. 2

[I] La Società, con esclusione di ogni forma di raccolta del risparmio, esercita il credito, ad eccezione di rilascio di garanzie, e fornisce servizi ai propri Soci, ispirandosi ai principi della cooperazione e della mutualità, avvalendosi, a preferenza, delle strutture della partecipata B.P.S. S.p.A. della quale detiene ed amministra la partecipazione e con rinuncia alle funzioni di direzione e coordinamento della stessa B.P.S. S.p.A.

In particolare, la Società favorisce e promuove gli interessi dei Soci anche attraverso l'accesso a condizioni di maggior favore nell'ambito dei servizi resi dalle Società controllate.

[II] La Società non può esercitare direttamente l'impresa bancaria ma può contrarre debiti con le Società partecipate o ricevere dalle stesse garanzie per importi non superiori al 10% del proprio patrimonio, mentre il valore complessivo di detti debiti e garanzie non può superare il 20% del patrimonio medesimo.

[III] Il credito concesso ad ogni singolo Socio non potrà superare globalmente lo 0,10% del patrimonio della Società.

[IV] La Società può compiere, salvo quanto disposto nei precedenti commi, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie e consentite dalle leggi vigenti e dal presente Statuto ed utili per il conseguimento degli scopi sociali.

[V] La Società non potrà assumere cointeressenze in enti creditizi diversi dalla partecipata B.P.S. S.p.A., né, partecipazioni di controllo in altre società o imprese, ad eccezione di quelle strettamente funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 3

[I] La durata della Società è fissata fino al 2100 con facoltà di proroga.

ART. 4

[I] La Società ha Sede in Spoleto (PG). Il Consiglio di Amministrazione può istituire Sedi secondarie, Sedi amministrative e uffici di rappresentanza anche in altri Comuni.

[II] Ad ogni effetto, il domicilio del Socio, per quanto concerne i suoi rapporti con la Società, è quello dichiarato nella domanda d'ammissione ovvero quello successivamente comunicato alla Società per iscritto.

ART. 5

[I] Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva comunque denominata.

[II] Possono essere costituiti fondi destinati allo sviluppo tecnologico, alla ristrutturazione od al potenziamento aziendale.

ART. 6

[I] Il capitale sociale è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 26 (ventisei) ciascuna, che possono essere emesse illimitatamente.

[II] Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni.

[III] Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, determina il sovrapprezzo delle azioni che il nuovo socio è tenuto a versare in aggiunta all'importo delle azioni stesse. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì la misura degli interessi di conguaglio di cui al successivo art.12.

[IV] Il Consiglio di Amministrazione determina inoltre il prezzo del rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale, previsti dallo Statuto, verificatisi nel corso dell'esercizio.

[V] Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero massimo delle azioni ordinarie che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni che consentono di richiedere l'ammissione a socio.

[VI] Possono inoltre essere emesse altre categorie di azioni, fornite di diritti diversi, ivi comprese le azioni di risparmio, per un valore nominale totale non superiore al 50% del valore nominale totale delle azioni ordinarie.

[VII] Il Consiglio di Amministrazione, ricorrendone le condizioni e tenuto conto dell'interesse sociale, può con apposita deliberazione, determinare il numero e la categoria delle azioni fornite di diritti diversi, di cui al 6° comma, da emettere e provvedere alle necessarie regolamentazioni sulla base delle vigenti disposizioni di Legge e dei limiti fissati dal 6° comma.

[VIII] Nel caso in cui le disposizioni lo consentano il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera può ottenere prestiti dai Soci, fissandone regole e condizioni.

ART.7

[I] Possono essere ammesse a Soci le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 8, 3° comma.

[II] Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le Società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione della rappresentanza è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

[III] I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

[IV] Chi intende diventare Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni possedute, richieste in sottoscrizione o acquistate, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per Statuto, ovvero richiesta dalla Società in via generale.

[V] Le azioni possono essere emesse e circolare in regime di dematerializzazione, secondo le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati.

[VI] I trasferimenti di azioni hanno effetto, nei confronti della Società se autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

[VII] In questo caso le domande di ammissione a Socio devono essere sottoscritte dal cedente e dal cessionario, ovvero anche solo da quest'ultimo, se comprova di essere legittimato, attraverso idonea documentazione o l'esibizione dei certificati azionari recanti una serie continua di girate, con autentica della firma nei modi di legge.

[VIII] Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione. Si applica l'articolo 2528 del codice civile.

[IX] La qualità di Socio si acquisisce con l'iscrizione nel libro dei Soci.

Coloro che non abbiano richiesto, ovvero ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio, possono esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.

[X] Nei casi di nuove emissioni è necessario altresì il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di conguaglio.

[XI] Nel caso previsto al comma precedente, la delibera di ammissione a Socio perde efficacia se l'interessato non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa, ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.2528 comma 4, c.c..

[XII] Nessun socio persona fisica può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il 2% del Capitale Sociale. Si applica l'art.2525 c.c..

ART. 8

[I] In caso di morte del Socio, i suoi eredi hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione e che rispettino le condizioni di cui al precedente art.7 comma IV.

[II] Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge; sono espressamente escluse ulteriori cause di recesso.

[III] Il socio può essere escluso, nei modi stabiliti dalla legge, oltre che nei casi previsti dalla stessa: a) nel caso in cui abbia costretto la Società ad atti giudiziari per inadempimento di obbligazioni di qualunque natura; b) nel caso in cui si sia reso responsabile di atti dannosi per l'interesse della Società o per il prestigio della stessa.

[IV] Il provvedimento di esclusione annotato nel libro dei soci è immediatamente efficace.

ART. 9

[I] Il rimborso delle azioni, nel caso di recesso, esclusione o morte del Socio, ha luogo al prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 6, 4° comma, e l'importo in tal modo spettante agli eventi diritto è tenuto a loro disposizione in un conto infruttifero.

[II] Il pagamento verrà effettuato previa riconsegna dei certificati azionari alla Società da parte dei Soci o dei loro aventi causa, che deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta scritta.

[III] In ogni ipotesi di rimborso di azioni il Consiglio di Amministrazione annulla i certificati relativi anche se non depositati presso la Società.

ART. 10

[I] La Società può acquistare azioni proprie nei limiti del fondo di cui al successivo art. 26. Le azioni proprie acquistate possono essere dal Consiglio di Amministrazione ricollocate, oppure annullate.

ART. 11

[I] Il pegno ed ogni altro vincolo sulle azioni producono effetti nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati sul libro dei Soci.

[II] In caso di pegno e di usufrutto di azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.

[III] In ogni caso, alla Società è riconosciuto, per patto Sociale, a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, anche se illiquido che essa abbia a qualsiasi titolo nei confronti del Socio, diritto di ritenzione sulle azioni del Socio medesimo che si trovino depositate presso la Società.

[IV] Quando il Socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del Socio, oppure da essa acquistate, o rimborsate a norma dell'art. 6, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza.

ART. 12

[I] Chi abbia sottoscritto nuove azioni partecipa al dividendo deliberato dall'Assemblea con effetto dall'inizio dell'esercizio durante il quale esso ha effettuato i versamenti stabiliti dall'art. 7; esso deve peraltro corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio per il periodo e nella misura fissati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

[I] Il pagamento del dividendo sulle azioni che non siano state dichiarate annullate, sottratte o smarrite è validamente effettuato al portatore della cedola corrispondente.

[II] I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

ART. 14

[I] Gli Organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio dei Sindaci;

ART. 15

[I] L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria. Essa è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

[II] L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza. Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

[III] L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per deliberare sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

[IV] Il Consiglio di Amministrazione può inoltre convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritiene necessario, dovendo comunque convocarla senza ritardo qualora lo richieda il Collegio Sindacale oppure, indicando gli argomenti da trattare, almeno un decimo dei soci.

ART. 16

[I] Hanno diritto di intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione: a) abbiano depositato le proprie azioni presso la sede o le dipendenze della Società, oppure presso le Banche indicate nell'avviso di convocazione; b) ovvero, in caso di emissione e circolazione delle azioni ai sensi del precedente art.7, comma V, abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art.83-sexies T.U.F. D.Lgs.n.58/1998.

[II] Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate; assiste all'Assemblea, senza diritto di voto, il rappresentante dei possessori delle azioni di risparmio qualora emesse, nominato secondo le modalità fissate dal regolamento.

[III] Il socio può farsi rappresentare in Assemblea soltanto mediante delega rilasciata ad altro socio, non Amministratore, né Sindaco, né dipendente della Società o di Società controllata.

[IV] Ogni Socio non può rappresentare più di un Socio, salvo i casi di rappresentanza legale.

[V] L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o delega, di almeno un quinto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

[VI] L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei Soci e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un venticinquesimo dei Soci.

[VII] Qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare riguardo al trasferimento della sede sociale fuori dal territorio del Comune di Spoleto, nonché riguardo alla modifica dell'art.2, per la validità della sua costituzione è necessaria, tanto in prima che in seconda convocazione, la presenza di

almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto; lo stesso quorum costitutivo è necessario per la modifica della presente clausola statutaria.

[VIII] Qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in ordine al cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento anticipato della Società, alla trasformazione della Società, alla fusione della Società, o alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui al 2° comma dell'art. 18 o in ordine alle modalità di elezione di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell'art. 19, per la validità della sua costituzione è necessaria, tanto in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

[IX] L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce e, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

[X] L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario: nel caso di Assemblea Straordinaria, o anche quando il Presidente lo reputi opportuno, tale funzione verrà svolta da un Notaio. L'Assemblea sceglie inoltre, sempre su proposta del Presidente, almeno due scrutatori tra i Soci.

[XI] Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni; una volta avvenuta, da parte del Presidente la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per il solo fatto dell'allontanamento dell'intervenuto verificatosi nel corso dell'adunanza, per qualsiasi ragione.

ART. 17

[I] L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo i casi previsti dal 7° e 8° comma dell'art. 16, per i quali occorre deliberare con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

[II] Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma, per la nomina delle cariche sociali, si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, con il voto favorevole di almeno il 51% dei presenti, consenta di procedere con voto palese.

[III] Nella nomina delle cariche sociali l'Assemblea delibera a maggioranza relativa e, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

[IV] Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

[V] Nella sua seconda seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

[VI] Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale che, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o Notaio e dagli Scrutatori, viene trascritto sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

[VII] Il libro dei verbali delle Assemblee, le copie, e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 18

[I] Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di Consiglieri, fissato dall'Assemblea, variabile da sette a nove, eletti dall'Assemblea stessa tra i Soci.

[II] I Consiglieri scelti tra i Soci domiciliati da oltre tre anni nel comprensorio di Spoleto, così come già definito dalla Legge Regionale n. 40 del 1975, dovranno risultare uno in più dei Consiglieri scelti tra i Soci domiciliati al di fuori del suddetto limite territoriale.

[III] Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono ricoprire la carica di Consiglieri di Amministrazione coloro che sono legati alla Società ovvero alle Società controllate, o collegate, o partecipate, da un rapporto di lavoro subordinato.

[IV] I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica .

[V] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri, fermo restando il principio di cui al II comma del presente articolo, provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

[VI] I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea la quale dovrà provvedere alla nomina dei Consiglieri che sono venuti a mancare. I nuovi Consiglieri nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

[VII] Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 19

[I] Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie che durano in carica fino al termine del loro mandato triennale. Per la loro elezione occorre, fino alla terza votazione che si rendesse necessaria, il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri presenti; nelle successive votazioni sarà sufficiente, per l'elezione, la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

[II] Il Presidente e i Vice Presidenti non potranno essere scelti tutti fra i Consiglieri domiciliati nel comprensorio di Spoleto, fermo restando che almeno una delle cariche è da riservare ad un Consigliere domiciliato nel detto comprensorio.

[III] Nel caso in cui vengono nominati due Vice Presidenti uno ha le funzioni vicarie. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario le funzioni del Presidente sono assolte dall'altro Vice Presidente.

[IV] Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente o il Vice Presidente Vicario o l'altro Vice Presidente, il Consiglio, completato per cooptazione, come disposto dall'art. 18, provvede alla loro nomina.

[V] Il Consiglio nomina tra i suoi membri un segretario o può chiamare a tale ufficio il Direttore.

[VI] Il Presidente sorveglia l'andamento della Società, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato; ne fissa l'ordine del giorno; può adottare, in caso di assoluta urgenza e per gli affari correnti, sentito il parere del Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, di un Vice Presidente, i provvedimenti che ritiene necessari nell'interesse della Società e che spetterebbero al Consiglio o eventualmente al Comitato Esecutivo, riferendone all'organo competente nella sua prima adunanza.

[VII] I provvedimenti adottati in via d'urgenza debbono risultare da apposito libro tenuto ai sensi di legge.

[VIII] Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e i Vice Presidenti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della loro funzione, spettano un compenso e medaglie di presenza, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura stabilita dall'Assemblea, che provvede altresì alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Comitato Esecutivo.

[IX] Ai Consiglieri investiti di particolari cariche e funzioni previste dallo Statuto, spetta inoltre il compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2389, comma 3, c.c.. Agli Amministratori cui vengono attribuite specifiche deleghe interne competerà anche un compenso determinato dal Consiglio, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, comunque entro l'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea, qualora sia stato da questa stabilito.

ART. 20

[I] Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese o ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo ritenga necessario, oppure, in via straordinaria, quando ne venga fatta richiesta motivata dal Collegio Sindacale, oppure da almeno tre Consiglieri.

[II] La convocazione è fatta con avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviare a mezzo posta ordinaria, telefax, posta elettronica o telegrafica, al domicilio dichiarato da ciascun Consigliere, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, salvi i casi di urgenza per i quali si può prescindere da detto termine. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e modo.

[III] Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Le votazioni del Consiglio sono palesi o segrete. Questa seconda forma di votazione deve adottarsi quando si tratta della nomina di persone, ovvero di affari riguardo ai quali taluno dei Consiglieri o dei Sindaci abbia interesse diretto o indiretto.

[IV] Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta reiezione.

ART. 21

[I] Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

[II] Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- la nomina e la determinazione del trattamento economico del Personale;
- l'acquisto, la costruzione, l'alienazione e la permuta di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- la utilizzazione dei fondi di cui al 2° comma dell'art.5.

Il Consiglio inoltre può apportare tutte le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

[III] Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche funzioni ad uno o più dei suoi membri o proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo che, se nominato, sarà composto dal Presidente, da un Vice Presidente o da un minimo di uno ad un massimo di due membri del Consiglio di Amministrazione in proporzione al numero dei consiglieri nominati.

[IV] In materia di erogazione del credito e di gestione corrente della Società, poteri decisionali potranno essere conferiti al personale, entro contenuti limiti di importo predeterminati in base all'importanza delle funzioni e del grado ricoperto.

[V] Le decisioni assunte in materia dai titolari di deleghe dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio nella sua prima successiva riunione.

[VI] Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario.

[VII] Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

ART. 22

[I] Le riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

[II] Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, svolge anche la funzione di Segretario del Comitato Esecutivo, se nominato.

[III] Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 ultimo comma.

[IV] Il Comitato Esecutivo, se nominato, riferisce al Consiglio ed al Collegio Sindacale, trimestralmente, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

ART. 23

[I] La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, al Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza o impedimento anche temporanei di quest'ultimo, all'altro Vice Presidente, nel caso di nomina di due Vice Presidenti.

[II] Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova della assenza o impedimento del medesimo.

[III] La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

[IV] La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio di Amministrazione al Direttore, se nominato, e ad altri dipendenti con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

[V] Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare mandatari estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

ART. 24

[I] L'Assemblea ordinaria nomina ogni triennio tre Sindaci effettivi, fra cui direttamente il Presidente del Collegio Sindacale, nonché due Sindaci Supplenti; ne fissa inoltre gli emolumenti annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato. Spettano inoltre ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

[II] Per i componenti del Collegio Sindacale, oltre a quelle previste dalla legge, valgono le stesse cause di ineleggibilità e di decadenza, previste dall'art. 18 per la nomina ad amministratore.

[III] Il Collegio Sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

[IV] Gli atti e le risultanze delle adunanze del Collegio Sindacale debbono essere trascritti nell'apposito libro verbali e sottoscritti dagli intervenuti.

ART. 25

[I] Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore fissandone funzioni e poteri.

[II] In ogni caso il Direttore è il capo del personale. Egli propone le assunzioni, le promozioni e le revoche. Sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendo poi al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti definitivi.

[III] Il Direttore provvede alla gestione di tutti gli affari correnti; esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché quelle del Comitato Esecutivo, se nominato; sovrintende all'attività della Società, alla gestione di tutti gli affari correnti secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti, dandone comunicazione al Presidente e riferendo poi al Consiglio di Amministrazione.

[IV] Il Direttore può formulare proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, che non siano dichiarate riservate.

[V] Nel caso di impedimento o di assenza del Direttore questi è sostituito in tutte le facoltà e funzioni attribuitegli dalla persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 26

[I] Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. In via di disciplina transitoria, l'esercizio iniziato il 1° luglio 2004 termina il 31 dicembre 2004.

[II] Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio in conformità delle prescrizioni di legge e formula le proposte per la ripartizione dell'utile netto.

[III] L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito dall'Assemblea come segue:

- a) alla riserva ordinaria, una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) all'apposito fondo beneficenza per essere destinato da parte del Consiglio di Amministrazione per scopi di assistenza, beneficenza e pubblica utilità una quota non inferiore al 3% e non superiore al 5%;
- c) agli azionisti, nella misura fissata dall'Assemblea;
- d) alla riserva straordinaria, ovvero alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché del fondo per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società secondo la delibera assembleare;
- e) ai fondi mutualistici, nella misura del 3%.

[IV] L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci, proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

ART. 27

[I] Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

[II] Il riparto delle somme disponibili fra i Soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

* * * *

NORMA TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DELL' ART. 8 COMMA 3°

I Soci, attualmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 7, in possesso degli altri requisiti richiesti, conservano la iscrizione qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Detti Soci però perdono la qualifica di Socio se riducono le azioni possedute ad un numero inferiore a quello fissato, a norma dell'art. 6 comma 5°, per l'ammissione a Soci per il corrente anno od a quello a loro più favorevole, fissato, sempre a norma dell'art. 6 comma 5°, per gli anni a venire.

All'uopo provvede il Consiglio di Amministrazione seguendo la procedura di cui all'art. 8.